COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 DICEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BOZZI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Stato giuridico degli operai dello Stato (2390);

CAPPUGI ed altri: Modifica delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli operai statali. (121);

MACRELLI: Norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato (265);

NOVELLA ed altri: Statuto degli operai dello Stato. (871) 274

PRESIDENTE . 274, 277, 279, 280, 281, 285, 289, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306

BERRY, *Relatore* . . . 277, 279, 281, 295, 297, 299, 301, 302

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* . 277, 279, 280, 289, 294, 298, 300, 301, 302, 306

NANNUZZI . . 281, 285, 289, 294, 297, 298, 301, 302, 305, 306

LUZZATTO 302, 305

JACOMETTI. 279

CAPONI 280, 285, 299, 306

COLASANTO 298, 299, 301, 303

Proposte di legge (*Seguito della discussione*):

CENGARLE ed altri: Modifica della carriera delle assistenti visitatrici in servizio presso il Ministero della sanità. (*Urgenza*). (1810);

PAG.

CENGARLE ed altri: Norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 705. (*Urgenza*) (2121) 306

PRESIDENTE 306, 307, 308, 309

COLLESELLI *Relatore* 307, 308, 309

NANNUZZI 308, 309

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 307, 308

BERRY 308

CENGARLE 307, 309

Votazione segreta:

PRESIDENTE 309

La seduta comincia alle 9,35.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna l'onorevole Gullo è sostituito dall'onorevole Caponi e l'onorevole Moro dall'onorevole Cengarle; pertanto gli onorevoli Caponi e Cengarle partecipano alla seduta, con voto deliberativo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato giuridico degli operai dello Stato (2390); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Modifica delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli operai statali (121); del deputato Macrelli: Norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato (265); e dei deputati Novella ed altri: Statuto degli operai dello Stato (871).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Stato giuridico degli operai dello Stato » e delle proposte di legge: « Modifica delle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli operai statali », d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri; « Norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato », d'iniziativa del deputato Macrelli; « Statuto degli operai dello Stato » d'iniziativa dei deputati Novella ed altri.

Come i colleghi ricordano, fu nominato un comitato ristretto per l'esame di questi progetti di legge. Il comitato, preso per base il disegno di legge e tenuto conto delle diverse proposte di legge nonché degli emendamenti proposti al disegno di legge, ha elaborato un testo, sul quale si è manifestato un consenso che si può dire unanime, salvo che per qualche aspetto marginale.

Il Presidente della Commissione bilancio ha comunicato il parere favorevole di quella Commissione, parere di cui do lettura.

« Poiché dall'esame degli emendamenti al disegno di legge: « Stato giuridico degli operai dello Stato » (2390), trasmessi in data 13 dicembre 1960 da codesta Commissione, è risultato che la maggiore spesa complessivamente conseguente (in particolare agli emendamenti di cui agli articoli 13, 17, 21, 23, 25, 28, 31, 33, 61) non altera sensibilmente gli oneri inizialmente previsti dal disegno di legge a carico dello Stato, a nome della Commissione bilancio esprimo l'avviso che la copertura indicata con l'articolo 74 possa considerarsi ancora adeguata a coprire il complesso della maggiore spesa posta a carico dell'esercizio 1960-61. Tanto si ravvisa in quanto – nella fattispecie – l'onere presuntivo può solo essere valutato con ampia approssimazione, e pertanto non risulta possibile ritoccare la previsione se non nel caso di un consistente spostamento della spesa prevedibile.

Assicurazioni in tal senso abbiamo ricevuto anche dal rappresentante del Governo, Sottosegretario di Stato al tesoro, onorevole Penazzato, e, pertanto, posso dichiarare a nome della Commissione che nulla osta alla approvazione del disegno di legge – nel testo trasmesso – da parte di codesta I Commissione ».

Poiché la discussione generale è stata già chiusa, possiamo procedere all'esame degli articoli:

ART. 1.

(*Iscrizione a ruolo*).

Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo in base alle disposizioni della presente legge.

Poiché non è stato proposto nessun emendamento, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

(*Classificazione*).

Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Essi sono classificati come segue:

Capi operai (coefficiente 193) – Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

1ª categoria: specializzati (coefficiente 167) – Operai addetti a mansioni per le quali è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale di mestiere;

2ª categoria: qualificati (coefficiente 157) – Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacità nella qualifica professionale di mestiere;

3ª categoria: comuni (coefficiente 151):

A) Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere;

B) Operaie di controllo;

4ª categoria: manovali (coefficiente 148) – Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica;

5ª categoria: (coefficiente 139):

A) Operaie addette alla lavorazione del tabacco e all'impacchettamento del sale;

B) Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili;

6ª categoria: apprendisti (coefficiente 125) – Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

A parità di inquadramento professionale al personale operaio, sia maschile che femminile, spetta uguale trattamento giuridico ed economico.

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma fino alla disposizione contenuta nell'alinea relativa alla terza categoria.

(*È approvato*).

Il comitato ristretto propone il seguente emendamento sostitutivo:

3ª categoria: comuni (coefficiente 151):

Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo; ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Il comitato propone di sopprimere il terzo comma, che comincia con le parole: « A parità di inquadramento ».

Pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, modificato secondo gli emendamenti già approvati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

(*Ruolo e foglio matricolare*).

Il ruolo è distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente articolo 2.

Per ogni operaio è tenuto un foglio matricolare in due originali: uno presso l'Amministrazione centrale e l'altro presso lo stabilimento od ufficio al quale l'operaio è assegnato.

Poiché non è stato proposto nessun emendamento, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4:

ART. 4.

(*Ruoli organici*).

La dotazione organica del ruolo degli operai di ciascuna Amministrazione è fissata per legge.

In casi assolutamente eccezionali e per comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, la consistenza organica degli operai di ciascuna Amministrazione può essere aumentata fino ad un massimo del dieci per cento oppure ridotta, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro, da sottoporre a registrazione della Corte dei conti e da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nel caso di riduzione, di cui al precedente comma, il personale eventualmente eccedente la nuova consistenza organica, ove non trovi utile impiego ai sensi dell'articolo 34, rimane in soprannumero fino al completo assorbimento dell'eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

Pongo in votazione il primo comma al quale non sono state proposte modifiche dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Il Comitato propone di sostituire il secondo comma col seguente:

« In casi eccezionali e per comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, la dotazione organica degli operai di ciascuna Amministrazione può essere aumentata fino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Il Comitato propone di sopprimere l'ultimo comma. Pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, modificato secondo gli emendamenti già approvati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

ART. 5.

(*Nomina ad operaio*).

La nomina ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso da effettuare:

1°) mediante prova d'arte o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire nelle categorie 1ª e 2ª;

2°) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i mestieri ed i servizi propri delle categorie 3ª, 4ª e 5ª.

I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

I casi di esenzione dal periodo di prova sono stabiliti dal regolamento.

L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

Pongo in votazione il primo comma, con esclusione del numero 2 al quale è stato proposto un emendamento.

(*È approvato*).

Il comitato propone di sostituire il n. 2°) del primo comma col seguente:

« 2°) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i mestieri ed i servizi propri delle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 6ª ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Il comitato propone di aggiungere il seguente comma tra il primo e il secondo comma:

« L'esclusione dal concorso, può essere disposta soltanto per difetto dei prescritti requisiti e con decreto motivato del Ministro ».

Pongo in votazione questo comma aggiuntivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma del testo originario, che diventa terzo.

(*È approvato*).

Al terzo comma, che ora diventa quarto, il comitato ha soltanto proposto di sostituire la parola « se » alla parola « ove ».

Pongo in votazione questo emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma con la modifica, testé approvata.

(*È approvato*).

Pongo in votazione gli altri commi dell'articolo 5.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso, modificato secondo gli emendamenti già approvati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6:

ART. 6.

(*Nullità dei provvedimenti di assunzione*).

L'assunzione di personale operaio, effettuata senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, 64 e 65, è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilità personale dell'impiegato che vi ha provveduto.

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

ART. 7.

(*Requisiti generali per l'assunzione*).

Per l'assunzione degli operai sono richiesti i seguenti requisiti generali:

1°) cittadinanza italiana;

2°) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono, tuttavia, per determinate categorie di operai, elevare il limite inferiore o ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati, in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite

massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per l'assunzione degli operai apprendisti il limite superiore non può, in ogni caso, oltrepassare gli anni 22;

3°) buona condotta;

4°) idoneità fisica al lavoro e al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole Amministrazioni.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Per l'ammissione a particolari qualifiche di mestiere, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso possono prescrivere altri requisiti.

Gli aspiranti alla nomina ad operaio devono dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria, e, eventualmente, il possesso di quei maggiori titoli di istruzione che siano stabiliti nel decreto che indice il concorso, in relazione a speciali qualifiche di mestiere.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'articolo 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel decreto che indice il concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Pongo in votazione il primo comma con esclusione del n. 2°) al quale è stato proposto un emendamento.

(*È approvato*).

Il comitato propone di modificare il n. 2°) del primo comma col seguente:

«2°) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono, tuttavia, per determinate categorie di operai, in rapporto a particolari esigenze del lavoro, elevare il limite inferiore o ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati, in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per l'assunzione degli operai apprendisti il limite superiore non può, in ogni caso, oltrepassare gli anni 22»;

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. A proposito dell'ultimo comma debbo fare una osservazione. Poniamo il caso che un concorso inizi nel 1956 e termini nel 1960. Se il titolo di studio si consegue durante questo lasso di tempo, è valido agli effetti del concorso? In altre parole: il titolo di studio è richiesto per fare il concorso o per entrare in servizio? Non sarebbe opportuno che i titoli esistessero al momento dell'immissione in servizio, piuttosto che all'atto dell'epletamento del concorso?

BERRY, *Relatore*. La norma generale è che i titoli debbono essere posseduti prima del concorso.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Però una volta tanto potremmo affrontare la questione, se viene ritenuta giusta una soluzione diversa da quella che ha adottato il legislatore fin'ora.

BERRY, *Relatore*. Apprezzo lo spirito della proposta dell'onorevole Sottosegretario; però bisogna osservare che questa norma attiene ai principî della certezza del diritto. Altrimenti lo stesso principio dovrebbe valere anche per l'età e per gli altri requisiti.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Ad ogni modo quello che ho detto può valere *de iure condendo*. È stata fatta una disposizione per cui i documenti si debbono produrre soltanto dopo espletato il concorso, quindi al momento del concorso non si sa quali titoli abbia il concorrente. Ora, se i titoli si esaminano dopo il concorso, perché non si può vedere se a quel momento esiste il titolo di studio?

PRESIDENTE. Vi sono due aspetti diversi: uno è il possesso dei requisiti, l'altro, che è formale, relativo alla presentazione della documentazione, attestante il possesso

di determinati requisiti. Qui ci si riferisce al requisito sostanziale, cioè al possesso e, come ha detto il relatore, alla questione di certezza del diritto: bisogna che tutti i candidati siano messi in una condizione di parità garantita.

Se aderissimo al concetto dell'onorevole Sottosegretario, cioè che il titolo deve essere posseduto al momento dell'immissione in servizio, non solo ammetteremmo al concorso anche coloro che non hanno il titolo, ma potremmo dar luogo ad un arbitrio, perché il potere esecutivo al quale è rimesso di stabilire la data del concorso e poi dell'immissione in servizio, potrebbe prolungare o abbreviare questa data a seconda di eventuali favori che si potrebbero in ipotesi fare.

Del resto mi pare di ricordare che questa norma non fa che riprodurre un principio dello stato giuridico degli impiegati. Non vorrei quindi che si derogasse per questa categoria, creando un precedente che potrebbe poi essere invocato da tutti. Il che porterebbe uno sconvolgimento nella situazione generale.

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 7, alla quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7, modificato secondo gli emendamenti già approvati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

ART. 8.

(*Provvedimenti per la nomina e le successive variazioni*).

La nomina dell'operaio e, successivamente, qualsiasi variazione all'inquadramento professionale nonché la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto del Ministro da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le Amministrazioni con ordinamento autonomo.

Il comitato propone di sostituire il primo comma col seguente:

« La nomina dell'operaio, le variazioni all'inquadramento professionale e la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto del Ministro ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, modificato secondo l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Do lettura del testo del disegno di legge:

ART. 9.

(*Nomina a capo operaio – Passaggio a categoria superiore*).

La nomina a capo operaio è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli operai appartenenti alla 1ª categoria da almeno tre anni che abbiano riportato, nello stesso periodo, qualifica di « ottimo ».

Il passaggio dell'operaio a categoria superiore a quella di appartenenza si effettua mediante concorso a norma dell'articolo 5.

In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dell'avanzamento.

L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve adire il primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dall'Amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso, o nei due immediatamente successivi non ottenga almeno l'idoneità, è dispensato dal servizio per inidoneità a conseguire una qualificazione, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

All'operaio apprendista così dispensato spetta una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

Do ora lettura del testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 9.

(*Nomina a capo operaio – Passaggio a categoria superiore*).

La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del Consiglio d'Amministra-

zione agli operai appartenenti alla 1ª categoria da almeno tre anni, che abbiano riportato, nello stesso periodo, qualifiche di « ottimo ».

Il passaggio dell'operaio alla categoria 1ª e 2ª si effettua mediante concorso, a norma dell'articolo 5. A parità di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

Nei concorsi per le categorie 3ª e 4ª la metà dei posti è riservato agli operai dello Stato delle categorie inferiori.

In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dell'avanzamento.

L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve adire il primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dall'Amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso, o nei due immediatamente successivi non ottenga almeno l'idoneità, è dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

All'operaio apprendista così dispensato spetta una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il penultimo comma di questo articolo mi lascia qualche perplessità perché prevede la dispensa dal servizio nei riguardi dell'apprendista operaio che non riesca ad ottenere l'idoneità alla nomina di operaio qualificato. Detto comma prevede che l'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve adire il primo concorso, ed eventualmente i due immediatamente successivi, per il conferimento di posti per operaio qualificato. Io vorrei sapere che cosa accadrà dell'apprendista operaio il quale, per un qualsiasi motivo, non abbia potuto partecipare ai concorsi per ottenere la nomina ad operaio qualificato.

BERRY, *Relatore*. Mi pare che la disposizione sia abbastanza chiara: l'apprendista deve partecipare ad uno dei concorsi, altrimenti è licenziato.

JACOMETTI. Sarebbe opportuno, però, prevedere anche i casi di malattia.

NANNUZZI. Per le malattie sono previste le varie forme di congedo.

PRESIDENTE. Il disposto dell'articolo è abbastanza chiaro e pertanto, se il rappresentante del Governo non insiste, io proporrei di non apportare modifiche.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 9 nel testo del Comitato.

(*È approvato*).

Il Comitato ha proposto il seguente articolo 9-*bis*:

ART. 9-*bis*.

(*Addestramento, qualificazione professionale, ed aggiornamenti*).

Le Amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi opportuni, l'addestramento, la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che, in sede di coordinamento, sarà provveduto alla nuova numerazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

(*Promessa solenne e giuramento*).

L'operaio, all'atto dell'assunzione in prova, deve prestare, davanti al direttore dello stabilimento o al capo dell'ufficio, ovvero ad un loro delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

All'atto della nomina in ruolo deve prestare giuramento, con le modalità di cui al primo comma, secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene ».

La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio a categoria

superiore o ad altra Amministrazione, oppure in seguito a nomina in una delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dalla nomina.

Poiché a questo articolo non sono stati proposti emendamenti dal Comitato ristretto e su di esso non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

(*Obbligo della residenza*),

L'operaio deve risiedere nel luogo dove ha sede il posto di lavoro cui è destinato.

Il direttore dello stabilimento o il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, possono autorizzare l'operaio a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

Il Comitato ristretto ne propone il seguente testo:

ART. 11.

(*Obbligo della residenza*).

L'operaio deve risiedere nel Comune dove ha sede il posto di lavoro cui è destinato.

Il direttore dello stabilimento o il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, possono autorizzare l'operaio a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

CAPONI. Mi pare che la norma sia troppo rigida; infatti, alcuni operai che lavorano in un'azienda dei monopoli di Stato a Perugia abitano ad appena 4 chilometri di distanza dal comune...

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il secondo comma mitiga il disposto del primo comma, per cui la preoccupazione dell'onorevole Caponi non ha ragion d'essere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

(*Comportamento in servizio*).

L'operaio deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione.

Egli deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, non deve svolgere attività incompatibili con tale dovere e deve serbare il più assoluto segreto circa gli impianti, i rifornimenti, i lavori, gli studi, le pubblicazioni e le disposizioni di servizio.

L'operaio deve rispetto e, durante il servizio, obbedienza ai superiori; nei rapporti con i colleghi deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione. Fuori dal servizio deve mantenere condotta conforme al decoro di dipendente dello Stato.

Poiché a quest'articolo non sono stati proposti emendamenti e su di esso non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

(*Assegnazione temporanea a mansioni di altra categoria*).

Salvo quanto disposto nei commi successivi l'operaio non può essere adibito a mansioni di categoria diversa da quella di appartenenza.

L'Amministrazione può, in relazione ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, o delle lavorazioni, assegnare temporaneamente l'operaio a mansioni di categoria immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza, fermo restando il di lui inquadramento economico-professionale.

All'operaio assegnato a mansioni di categoria superiore è dovuta una indennità pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente della categoria superiore, qualora tale assegnazione abbia durata superiore a trenta giorni consecutivi.

È fatto divieto di adibire gli operai a mansioni impiegatizie o ausiliarie di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Comitato ristretto ne propone il seguente testo:

ART. 13.

(*Assegnazione temporanea a mansioni di altra categoria.*

L'operaio non può essere adibito a mansioni di categoria diversa da quella di appartenenza.

L'Amministrazione può tuttavia, in relazione ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, o delle lavorazioni, assegnare temporaneamente con ordine scritto di servizio l'operaio a mansioni di categoria immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza, fermo restando il di lui inquadramento economico-professionale.

All'operaio assegnato a mansione di categoria superiore o di capo operaio è dovuta una indennità pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente della categoria superiore, qualora tale assegnazione abbia durata superiore a quindici giorni consecutivi.

L'assegnazione dell'operaio a categoria inferiore non può, in ogni caso, avere durata superiore a sei mesi.

È fatto divieto di adibire gli operai a mansioni impiegatizie o ausiliarie di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

BERRY, *Relatore*. Il limite posto all'assegnazione dell'operaio alla categoria inferiore è dovuto ad evidenti ragioni di rispetto della dignità sociale dell'operaio.

NANNUZZI. Però, mi pare che intendevamo porre un limite anche per l'assegnazione alla categoria superiore...

PRESIDENTE. Non ne vedrei il motivo; anzi, mi pare che dovrebbe essere un vantaggio per l'operaio essere assegnato ad una categoria superiore...

NANNUZZI. L'assegnazione ad una categoria superiore a quella di appartenenza dovrebbe comportare almeno, dopo un certo periodo, la promozione! E allora, per evitare qualsiasi dubbio, si dovrebbe porre una limitazione per entrambe le ipotesi!

PRESIDENTE. Io ritengo che con una simile limitazione danneggeremmo l'operaio, il quale si vedrebbe privato della possibilità di essere assegnato ad una categoria superiore per un periodo che vada oltre i sei mesi!

BERRY, *Relatore*. C'è da aggiungere che, siccome l'operaio assegnato ad una categoria superiore percepisce una indennità pari alla differenza degli stipendi, noi lo danneggeremmo anche economicamente.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Nannuzzi che abbiamo trovato una formula di compromesso, riducendo il periodo da 30 a 15 giorni.

NANNUZZI. Rimane fermo però che qualora si raggiungessero i sei mesi di utilizzazione nella qualifica superiore si dovrebbe avere il diritto alla promozione.

PRESIDENTE. Non so se questo diritto, in definitiva, si potrebbe provare, perché l'Amministrazione potrebbe sempre limitare il servizio a 5 mesi e 29 giorni, per esempio. Se partiamo dall'idea di eludere la legge, ciò è sempre possibile. Penso che in questo caso sarebbe bene lasciare intatte le disposizioni dell'articolo.

NANNUZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura.

ART. 14.

(*Responsabilità*)

L'operaio è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio.

Qualora nello svolgimento delle proprie mansioni l'operaio arrechi danno a terzi per dolo o per colpa grave è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principî dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.

L'Amministrazione che abbia risarcito i terzi del danno cagionato dall'operaio si rivale agendo contro quest'ultimo a norma dei precedenti commi. Contro l'operaio addetto alla conduzione di autoveicoli e di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o per colpa grave.

Non avendo il Comitato ristretto proposto emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura.

ART. 15.
(*Trattamento economico*).

L'operaio ha diritto alla paga ed agli altri assegni previsti dalla legge.

La paga giornaliera è pari al trecentododicesimo di quella annua stabilita dalle vigenti disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato. Essa è divisa in tante quote uguali quante sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro.

La paga è corrisposta per i soli giorni lavorativi e quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge e da disposizioni speciali.

La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto della paga.

Non avendovi il Comitato ristretto proposto emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura.

ART. 16.
(*Orario di lavoro*).

L'orario normale di lavoro è di quarantasei ore effettive settimanali così ripartite: otto ore per tutti i giorni feriali eccetto il sabato in cui il lavoro dovrà essere di sei ore.

Gli intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodi di lavoro. È, però, compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'Amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.

Fermo restando in quarantasei ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre una ripartizione diversa in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

Non avendo il Comitato ristretto proposto emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura.

ART. 17.
(*Prolungamento e riduzione dell'orario di lavoro*).

Quando ricorrono necessità imposte da esigenze tecniche o delle lavorazioni, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale.

Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale.

L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni debbono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Può essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, né di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che eccedano la durata di mezz'ora, devono essere compensate con prolungamento d'orario nello stesso o in altro giorno lavorativo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardianìa o custodia nonché a coloro che comunque prestano un'opera discontinua.

Comunico che il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo:

« Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale ».

Non essendovi osservazioni e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma, ai quali il Comitato ristretto non propone emendamenti.

(*Sono approvati*).

Il Comitato ristretto ha proposto inoltre il seguente emendamento sostitutivo del sesto comma:

« Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora non comportano riduzioni di paga ».

Non essendovi osservazioni e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto ha inoltre proposto la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo.

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.

(*È approvata*).

L'articolo 17 rimane pertanto così formulato:

ART. 17.

(*Prolungamento e riduzione dell'orario di lavoro*).

Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale.

Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale.

L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni debbono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Può essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, né di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora non comportano riduzioni di paga.

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura.

ART. 18.

(*Compensi per prestazioni eccedenti le 46 ore settimanali*).

Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, l'operaio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le prestazioni, comunque rese, in eccedenza alle quarantasei ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardianìa o custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano un'opera discontinua sono retribuite, invece, forfettariamente mediante soprassoldi da corrispondersi in base alle misure e ai criteri di cui all'articolo 21.

Le categorie di personale previste dal precedente comma sono stabilite con decreti dei singoli ministri da registrare alla Corte dei conti.

Pongo in votazione il primo comma al quale non sono stati proposti emendamenti dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Le prestazioni, comunque rese, in eccedenza alle quarantasei ore settimanali dagli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardianìa o custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano un'opera discontinua sono retribuite forfettariamente mediante soprassoldi da corrispondersi in base alle misure e ai criteri di cui all'articolo 21 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Avverto che il Comitato ristretto ha proposto il seguente emendamento all'ultimo comma dell'articolo 18:

« Le categorie di personale previste dal precedente comma sono stabilite con decreto ministeriale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 18 nel suo complesso come risulta a seguito degli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura.

ART. 19.

(*Lavoro notturno e festivo*).

Il lavoro ordinario notturno e quello festivo non compensativo sono retribuiti in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli operai indicati nel secondo comma del precedente articolo 18.

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma, ai quali non sono stati proposti emendamenti da parte del Comitato ristretto.

(*Sono approvati*).

Il Comitato ristretto propone la soppressione dell'ultimo comma; pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 19, come risulta a seguito della soppressione dell'ultimo comma.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20.

ART. 20.

(*Lavoro a cottimo*).

Il lavoro a cottimo è consentito quando l'Amministrazione lo giudichi conveniente nell'interesse del servizio.

La partecipazione al lavoro a cottimo non costituisce diritto per gli operai e tale sistema di lavoro può essere adottato anche per una sola parte di essi.

I regolamenti delle singole Amministrazioni, da emanare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonché i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo. La spesa globale deve essere contenuta entro i limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio.

Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli operai di cui al secondo comma dell'articolo 18 e gli altri specificati nei singoli regolamenti.

Comunico che il Comitato ristretto ha proposto la soppressione del secondo comma e la sostituzione del primo e dell'ultimo comma rispettivamente con i seguenti:

« Il lavoro a cottimo è consentito nella misura e nei modi ritenuti convenienti nell'interesse del servizio ».

« Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli operai di cui al secondo comma dell'articolo 18 ».

CAPONI. Desidero citare un esempio pratico di lavoro a cottimo. I Monopoli, nelle agenzie per la cernita del tabacco impiegano le donne. Tutte le sere la produzione realizzata da ciascuna di esse viene pesata e registrata. Su questa base si paga il premio di incremento industriale, e allorché si riassume il personale stagionale si tiene conto della produzione realizzata dai singoli nella stagione precedente, il che significa che l'operia è sottoposto ad un vincolo produttivo.

Ora, se l'operaia è sottoposta a vincolo produttivo, in base all'articolo 2100 del Codice del lavoro dovrebbe ricevere l'utile di cottimo; cioè una retribuzione secondo il cottimo.

Ritengo quindi che sarebbe opportuno trasferire al primo comma di quest'articolo la dizione dell'articolo 2100 citato per quanto riguarda il lavoro a cottimo.

BERRY, *Relatore*. Per quanto riguarda tutto quanto attiene ai particolari aspetti delle amministrazioni autonome, e in particolare dei Monopoli, io ed altri colleghi presentiamo un ordine del giorno col quale impegniamo l'amministrazione a presentare quanto prima un disegno di legge che tenga conto di queste caratteristiche.

NANNUZZI. Veramente l'osservazione è pertinente perché richiama un preciso articolo del Codice civile, libro primo. È evidente che mentre fissiamo dal punto di vista legislativo come il cottimo deve essere stabilito, è necessario tener presente questa particolare condizione dei lavoratori. Il lavoro a cottimo va articolato nel primo comma secondo la legge sul lavoro.

CAPONI. Ma è una prescrizione che si fa agli operai, obbligandoli ad un certo ritmo di lavoro. Quindi deve essere applicata la legge per quanto riguarda il cottimo.

BERRY, *Relatore*. Bisogna tener conto del complesso di questa s tatuizione, perché poi c'è un rinvio alle norme corporative. Qui potremmo richiamare genericamente gli articoli 2100 e 2101 del codice civile.

NANNUZZI. Si potrebbe riprodurre al posto del terzo comma l'articolo 2100 del codice civile.

PRESIDENTE. La differenza tra la situazione delle aziende private e delle aziende pubbliche sta nel fatto che queste ultime sono vincolate a un bilancio. Di fatti nel penultimo comma di questo articolo è detto: « entro i limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio ». L'articolo 2100 del codice civile stabilisce per il lavoratore un diritto che deriva dal tipo di lavoro che esercita, anche se non si dice che è lavoro a cottimo. Quindi nel nostro caso tutto questo sconvolgerebbe il sistema del bilancio. Dovremmo chiedere il parere della Commissione bilancio.

JACOMETTI. Ma se c'è una legge, la legge deve essere applicata.

PRESIDENTE. Il codice civile riguarda il lavoro privato. Qui invece siamo nel sistema delle aziende di diritto pubblico, per le quali vige la legge del bilancio. Ci potrebbe essere ad un certo punto una pretesa di operai, che non ha copertura.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi pare chiaro quello che ha detto poco fa il Presidente. La questione potrebbe essere oggetto di un'azione sindacale, ma non possiamo risolverla in questo articolo.

CAPONI. Il Presidente solleva la questione di bilancio in questo caso, però, essa risorge per tutte le lavorazioni a cottimo, una volta che nel primo comma si dice: « Il lavoro a cottimo è consentito nella misura e nei modi ritenuti convenienti nell'interesse del servizio ».

PRESIDENTE. Io propongo questo emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 20: « Il lavoro a cottimo è consentito nella misura e nei modi ritenuti convenienti nell'interesse del servizio e secondo la natura e l'organizzazione del lavoro ». Questa è una norma sindacale importantissima che richiama con poche parole il concetto dell'articolo 2100. Non fonda la scelta su un solo elemento, l'interesse cioè del servizio, ma anche sulla natura del lavoro.

NANNUZZI. Io sarei favorevole a questa formula.

CAPONI. Però non definisce la natura del lavoro, se cioè è a cottimo oppure no.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 20, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Il Comitato propone di sopprimere il secondo comma dell'articolo 20. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 20, che diverrà comma secondo, data la soppressione del secondo comma.

(*È approvato*).

Il Comitato propone al quarto comma la soppressione delle parole: « e gli altri specificati nei singoli regolamenti ». Pongo in votazione questo emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 20 come risulta a seguito della soppressione dell'espressione « e gli altri specificati nei singoli regolamenti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 20, nel suo complesso, modificato secondo gli emendamenti già approvati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21.

ART. 21.

(*Soprassoldi*).

Possono essere concessi soprassoldi giornalieri agli operai:

a) che nell'esercizio del loro mestiere compiono lavori particolarmente gravosi o pericolosi, oppure in disagevoli condizioni di ambiente;

b) che svolgono incarichi di fiducia, di responsabilità, di sorveglianza o controllo sugli operai, od altri speciali incarichi da determinarsi come sopra;

c) che svolgono le mansioni indicate nel secondo comma dell'articolo 18.

I soprassoldi di cui sopra non hanno carattere di continuità e sono corrisposti limitatamente alla durata, anche oraria, degli speciali lavori. Essi sono determinati a favore del personale di cui alle lettere *a*), *b*),

c), rispettivamente nella misura non superiore al 25 per cento, al 10 per cento ed al 15 per cento della paga giornaliera in godimento.

I soprassoldi considerati nel presente articolo non sono cumulabili fra loro, ad eccezione di quelli previsti per il personale di cui alla lettera *b*).

L'ammontare dei soprassoldi, gli incarichi e i lavori, per i quali essi sono corrisposti, sono stabiliti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

Pongo in votazione il primo comma con esclusione della lettera *b*) alla quale il Comitato ristretto ha proposto un emendamento.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento sostitutivo della lettera *b*) del primo comma:

b) che svolgono incarichi di responsabilità, di sorveglianza o controllo sugli operai, od altri speciali incarichi.

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la lettera *c*) del primo comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il secondo comma al quale non vengono proposte modifiche.

(*È approvato*).

Il comitato propone la soppressione del terzo comma. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21 modificato secondo gli emendamenti già approvati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22.

ART. 22.

(*Riposo settimanale*).

L'operaio ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il diritto al riposo settimanale dell'operaio che presta un servizio di semplice vigilanza o di guardianìa o che comunque presta una opera discontinua, è disciplinato dalle singole Amministrazioni con propri decreti.

Pongo in votazione il primo comma al quale non si propongono modificazioni.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto propone la sostituzione del secondo comma col seguente:

« Il godimento del diritto al riposo settimanale dell'operaio che presta un servizio di semplice vigilanza o di guardiania o che comunque presta una opera discontinua, è disciplinato dalle singole Amministrazioni con propri decreti ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel suo complesso, modificato secondo l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23:

ART. 23.

(*Congedo ordinario*).

L'operaio in servizio da almeno 12 mesi ha diritto ad un congedo ordinario annuale della durata di 18 giorni lavorativi.

La durata del congedo ordinario di cui al precedente comma è elevato a 24 giorni lavorativi nei confronti dell'operaio che abbia compiuto 15 anni di servizio.

La durata del congedo è aumentata di 15 giorni nei confronti dell'operaio che deve contrarre matrimonio.

L'operaio non può rinunciare al congedo ordinario, che deve essere fruito nel corso dell'anno. L'Amministrazione ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze di lavoro, il periodo nel quale il congedo può essere fruito.

Pongo in votazione il primo comma al quale non sono stati proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Il Comitato propone di sostituire il secondo comma col seguente:

« La durata del congedo ordinario di cui al precedente comma è elevata a 20 e a 24 giorni lavorativi nei confronti dell'operaio che abbia compiuto rispettivamente 5 e 10 anni di servizio ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo ed il quarto comma dell'articolo 23.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 23 nel suo complesso, modificato secondo l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24:

ART. 24.

(*Congedo straordinario*).

Compatibilmente con le esigenze di lavoro ed in seguito a domanda motivata, diretta al capo del personale, può essere accordato all'operaio un congedo straordinario della durata di giorni trenta.

La durata del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, contenuti entro il termine massimo di mesi diciotto.

Poiché non vi sono emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25:

ART. 25.

(*Congedo straordinario per richiamo alle armi*).

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di un mese.

In tal caso, durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio la paga e le quote di aggiunta di famiglia; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

Il comitato propone di sostituire al primo comma le parole: « un mese », con le parole: « quaranta giorni ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma come risulta a seguito della approvazione dell'emendamento proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Il Comitato propone di sostituire il secondo comma col seguente:

« In tal caso, durante i primi venti giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio la paga e le quote di aggiunta di famiglia; per gli altri venti giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 25 al quale non vengono proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 25 modificato secondo gli emendamenti già approvati.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

ART. 26.

(*Conservazione del diritto al congedo ordinario per l'operaio che ha usufruito del congedo straordinario*).

L'operaio che ha usufruito del congedo straordinario, previsto dal precedente articolo, conserva il diritto al congedo ordinario.

Poiché non vi sono osservazioni e non sono stati proposti emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

(*Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario*).

Durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori comun-

que denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Il Comitato ristretto ne propone il seguente testo:

ART. 27.

(*Trattamento economico. durante il congedo ordinario e straordinario*).

Salvo quanto previsto dall'articolo 25, durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori comunque denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

Non essendovi osservazioni, pongo in votazione il testo proposto dal Comitato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 28:

ART. 28.

(*Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità non dipendente da causa di servizio*).

L'operaio assente dal servizio per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dipendente da causa di guerra o di servizio, ha diritto, a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, al trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Qualora l'assenza per malattia o infortunio si protragga oltre il periodo di tre giorni, il trattamento di cui al precedente comma è corrisposto, dall'Ente sopraindicato, dalla data di inizio dell'assenza stessa.

All'operaia che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri.

Il Comitato ristretto propone il seguente testo:

ART. 28.

(*Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità non dipendente da causa di servizio*).

L'operaio assente dal servizio per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dipendente da causa di guerra o di servizio, ha diritto, a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, al trattamento previsto dalle vigenti disposizioni, ad eccezione della quota di aggiunta di famiglia che è corrisposta per intero.

Qualora l'assenza per malattia o infortunio si protragga oltre il periodo di tre giorni, il trattamento di cui al precedente comma è corrisposto, dall'Ente sopraindicato, dalla data di inizio dell'assenza stessa.

All'operaia che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri.

Pongo in votazione questo nuovo testo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

(*Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio*).

L'operaio assente dal servizio per infortunio sul lavoro o per malattia professionale o per malattia contratta per causa di servizio ha diritto, fino a un massimo di centottanta giorni, compresi i festivi, ad una indennità giornaliera pari all'eventuale differenza fra le competenze percepite nelle giornate lavorative per paga e aggiunta di famiglia e l'indennità giornaliera corrisposta dall'Ente assistenziale o dall'Istituto assicuratore.

Poiché a questo articolo non vengono proposte modifiche e su di esso non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

ART. 30.

(*Corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia durante l'assenza dal servizio per infermità*).

Nel periodo di assenza dal servizio per infermità, quando non è dovuto il trattamento di cui agli articoli 28 e 29, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.

Il Comitato ristretto propone il seguente testo:

ART. 30.

(*Corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia durante l'assenza dal servizio per infermità*).

Nel periodo di assenza dal servizio per una delle cause indicate negli articoli 28 e 29, quando non è dovuto o cessa il trattamento ivi previsto, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Penso che sarebbe stata possibile una dizione migliore.

NANNUZZI. Abbiamo voluto usare questa formulazione per precisare che deve essere l'E.N.P.A.S. a pagare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 30 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 31:

ART. 31.

(*Computo del periodo di assenza per infermità*).

Il periodo di assenza dal servizio per infermità è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il Comitato ristretto propone il seguente testo:

ART. 31.

(*Computo del periodo di assenza per infermità*).

Il periodo di assenza dal servizio per infermità e per congedo ordinario e straordinario è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 32:

ART. 32.

(*Assenza per servizio militare*).

L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è considerato assente per servizio militare, senza assegni.

L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace è considerato assente per servizio militare per il periodo eccedente il primo mese di richiamo; per il tempo ecedente tale periodo compete all'operaio la retribuzione più favorevole tra quella civile e quella militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

Il periodo di assenza per servizio militare è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

È necessario sostituire le parole: « il primo mese », con le parole: « i primi quaranta giorni », data la approvazione del precedente articolo 25 nel testo proposto dal Comitato ristretto. Pongo in votazione questo articolo con incorporata la modifica da me suggerita.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 33:

ART. 33.

(*Dispensa dal servizio*).

Scaduto il periodo massimo previsto dagli articoli 28 e 29, l'operaio che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio, è dispensato dal servizio ove non sia possibile adibirlo su domanda a mansioni diverse.

All'operaio proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove creda, le proprie osservazioni. La dispensa è preceduta dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale, nella quale l'operaio ha diritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia.

Durante gli accertamenti sanitari e fino alla data del provvedimento di dispensa, l'operaio è considerato assente per malattia.

L'operaio può altresì essere dispensato dal servizio quando abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

È considerato di persistente insufficiente rendimento l'operaio che, previamente diffidato per iscritto, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al « buono ».

La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Il Comitato ristretto propone il seguente testo:

ART. 33.

(*Dispensa dal servizio*).

Scaduto il periodo massimo previsto dagli articoli 28 e 29, all'operaio può essere consentito, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, un ulteriore periodo di assenza di giorni trenta con il solo trattamento previsto dall'articolo 30. Trascorso tale periodo, l'operaio che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è proposto per la dispensa qualora non sia possibile adibirlo su domanda a mansioni diverse.

All'operaio proposto per la dispensa è assegnato un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per presentare, le proprie osservazioni. La dispensa è preceduta dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale, nella quale l'operaio ha diritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia.

Fino alla data del provvedimento di dispensa l'operaio è considerato assente per malattia.

L'operaio può altresì essere dispensato dal servizio quando abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

È considerato di persistente insufficiente rendimento l'operaio che, previamente diffidato per iscritto, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al « buono ».

La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro.

È fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

(*Riduzione di servizi o di organico*).

L'operaio che per riduzione di servizi o di organico non trovi utile impiego nell'Amministrazione di appartenenza può essere trasferito ad altra Amministrazione dello Stato.

Il trasferimento è effettuato nella stessa categoria nella quale l'operaio è inquadrato, oppure, col suo consenso, in categoria inferiore.

All'operaio trasferito a categoria inferiore è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione già goduta e quella della nuova qualifica professionale, salvo riassorbimento per effetto dei successivi aumenti periodici di retribuzione o per passaggio a categoria superiore.

Al trasferimento si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro.

Poiché all'articolo non sono state proposte modifiche e su di esso non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 35 al quale, non essendo stato proposti emendamenti dal Comitato, pongo direttamente in votazione:

ART. 35.

(*Note di qualifica*).

Per ogni operaio debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimono sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, alla capacità ed al rendimento.

Tali note, da compilare entro il mese di gennaio di ogni anno, classificheranno ciascun operaio con una delle seguenti qualifiche: « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre », e « insufficiente ». Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di marzo.

All'operaio al quale, nell'anno cui si riferiscono le note di qualifica sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione della retribuzione o della sospensione del lavoro, non può essere attribuita una qualifica superiore a « buono ».

Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso al Ministro competente entro 30 giorni dalla comunicazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 36 che pongo in votazione non essendovi emendamenti.

ART. 36.

(*Organi competenti a compilare le note di qualifica*).

Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole Amministrazioni, le note di qualifica degli operai sono compilate dai direttori degli stabilimenti e dai capi degli uffici.

Poiché neanche a questo articolo non sono state proposte modifiche, lo pongo subito in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 37:

ART. 37.

(*Trasferimenti e comandi*).

L'operaio può essere trasferito anche di autorità da una sede di servizio ad altra della stessa Amministrazione, con diritto al trattamento economico previsto in materia dalle vigenti disposizioni.

L'operaio può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale, con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'interessato.

Il comando è disposto per tempo determinato e, in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio.

Alla spesa per l'operaio comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione presso cui l'operaio stesso va a prestare servizio.

Il Comitato ristretto ne propone il seguente testo:

(*Riduzione di servizi o di organico*).

L'operaio che per riduzione di servizi o di organico non trovi utile impiego nell'Amministrazione di appartenenza può essere trasferito ad altra Amministrazione dello Stato.

Il trasferimento è effettuato nella stessa categoria nella quale l'operaio è inquadrato, oppure, col suo consenso, in categoria inferiore.

All'operaio trasferito a categoria inferiore è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione già goduta e quella della nuova qualifica professionale, salvo riassorbimento per effetto dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento può essere disposto anche quando la permanenza dell'operaio in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimento.

L'operaio può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale, con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'interessato.

Il comando è disposto per tempo determinato e, in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio.

Alla spesa per l'operaio comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione presso cui l'operaio stesso va a prestare servizio.

Poiché non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli ai quali, non essendo stati proposti emendamenti e non essendovi osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 38.

(*Incompatibilità - Diffida*).

L'operaio non può assumere impegni privati né prestare la propria opera presso ditte private; non può esercitare qualsiasi professione, commercio o industria, né accettare cariche in società costituite a scopo di lucro.

L'operaio che contravvenga ai divieti di cui al precedente comma viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.

La circostanza che l'operaio abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto.

La risoluzione del rapporto di lavoro è dichiarata con decreto del Ministro.

(*È approvato*).

ART. 39.

(*Cumulo di attività*).

L'operaio dello Stato non può svolgere attività di qualsiasi natura, retribuite a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, degli altri Enti pubblici e di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge.

L'esercizio di altre attività, nei casi in cui non è consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

(*È approvato*).

ART. 40.

(*Disciplina*).

Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, si applicano in materia disciplinare le disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

ART. 41.

(*Infrazioni e sanzioni disciplinari*).

L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

1°) pena pecuniaria;

2°) riduzione della retribuzione;
3°) sospensione dal lavoro;
4°) destituzione.

(*È approvato*).

ART. 42.

(*Pena pecuniaria*).

La pena pecuniaria è inflitta per brevi ritardi all'orario di servizio e brevi assenze ingiustificate, per lievi infrazioni alle norme sulle lavorazioni ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina e l'igiene, nonché per qualsiasi altra mancanza o negligenza, sempreché tali trasgressioni non rivestano carattere di maggiore gravità.

La pena pecuniaria è commisurata ad una o più aliquote orarie della retribuzione giornaliera.

(*È approvato*).

ART. 43.

(*Autorità competenti ad infliggere la pena pecuniaria*).

La pena pecuniaria è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

Avverso il provvedimento dell'autorità di cui al precedente comma è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.

(*È approvato*).

ART. 44.

(*Autorità competenti ad infliggere la riduzione della retribuzione*).

La riduzione della retribuzione è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio, sentita l'apposita Commissione di disciplina locale costituita secondo gli ordinamenti delle singole Amministrazioni.

La riduzione della retribuzione determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

(*È approvato*).

ART. 45.

(*Autorità competenti ad infliggere la sospensione dal lavoro e la destituzione*).

La sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte dal Ministro con decreto motivato, sentita la Commissione di disciplina di cui all'articolo 47.

La sospensione dal lavoro determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. Tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

Il tempo durante il quale l'operaio sia stato sospeso dal lavoro con privazione della retribuzione deve essere dedotto dal computo della anzianità.

(*È approvato*).

ART. 46.

(*Contestazione degli addebiti*).

La riduzione della retribuzione, la sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte previa contestazione scritta degli addebiti effettuata dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di quindici giorni.

I termini previsti dal precedente comma decorrono dalla data in cui le contestazioni sono portate a conoscenza dell'operaio.

La contestazione degli addebiti può essere effettuata anche verbalmente nei casi di infrazioni di lieve entità che comportino l'irrogazione della pena pecuniaria.

(*È approvato*).

ART. 47.

(*Commissione di disciplina*).

Presso ciascuna Amministrazione centrale, anche con ordinamento autonomo, è istituita una Commissione di disciplina per il personale operaio da nominarsi ogni biennio con decreto del Ministro.

La Commissione è costituita da un presidente con qualifica di ispettore generale o equiparata e da due membri con qualifica di direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o equiparata.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione od il segretario venga a cessare dall'incarico si

provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

Nessuno dei membri, compreso il presidente, può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia resa possibile.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 48. Ne do lettura:

ART. 48.

(*Consiglio di amministrazione*).

Per il personale contemplato nella presente legge, il Consiglio di amministrazione è quello previsto dall'articolo 146, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Quando il Consiglio di amministrazione tratta affari riguardanti gli operai, il rappresentante del personale ausiliario è sostituito da un capo operaio, nominato con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio.

Il Comitato ristretto ne propone il seguente testo:

ART. 48.

(*Consiglio di amministrazione*).

Per il personale contemplato nella presente legge, il Consiglio di amministrazione è quello previsto dall'articolo 146, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Quando il Consiglio di amministrazione tratta affari riguardanti gli operai, il rappresentante del personale ausiliario, è sostituito da due rappresentanti degli operai nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio. su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendovi emendamenti da parte del Comitato, porrò successivamente in votazione:

ART. 49.

(*Iscrizione all'opera di previdenza*).

Agli operai di ruolo è esteso l'obbligo della iscrizione all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'articolo 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

L'iscrizione disposta dal precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 50.

(*Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età*).

Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini e del sessantesimo anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età.

(*È approvato*).

ART. 51.

(*Collocamento a riposo su domanda o d'ufficio*).

Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalla presente legge.

L'Amministrazione ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio, l'operaio che abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi previsti dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. 52.

(*Dimissioni*).

L'operaio può in qualunque tempo dimettersi dal servizio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L'operaio che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di servizio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando siano stati iniziati accertamenti disciplinari preliminari, oppure sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'operaio.

(*È approvato*).

ART. 53.

(*Effetti economici delle dimissioni*).

L'operaio dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno 20 anni di servizio effettivo; oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'operaio dimissionario ha diritto alla indennità *una tantum* in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purché abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 54:

ART. 54.

(*Dimissioni dell'operaia coniugata*).

L'operaia che abbia contratto matrimonio, anche se sia rimasta successivamente vedova con prole a carico, può presentate le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le vigenti disposizioni.

Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, è concesso all'operaia predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

Il Comitato ristretto ne propone il seguente testo:

ART. 54.

(*Dimissioni dell'operaia coniugata*)

L'operaia coniugata o vedova con prole a carico può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le vigenti disposizioni.

Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, è concesso all'operaia predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi permetto di osservare che non vi è corrispondenza tra la lettera e lo spirito di questa disposizione. La facoltà, infatti, dovrebbe essere concessa soltanto dopo che una situazione sia stata modificata, per matrimonio o per morte del coniuge; la formulazione di questo articolo, invece, concede il beneficio anche quando lo Stato è preesistente alla immissione in servizio...

NANNUZZI. Questa facoltà è già sancita nello stato giuridico degli impiegati. Infatti, se un'impiegata, coniugata o vedova anche prima dell'entrata in servizio, chiede di essere collocata in quiescenza, ha diritto al trattamento previsto dalla norma che noi abbiamo voluto, per maggior chiarezza, inserire in questa legge. Inoltre, vi è da considerare che il più delle volte la donna chiede il collocamento in quiescenza perché vengono meno quei motivi di carattere economico che in un primo tempo l'hanno indotta ad impiegarsi.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni pongo in votazione l'articolo 54 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 55. Ne do lettura:

ART. 55.

(*Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza*).

L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando:

a) perda la cittadinanza italiana;

b) accetti un impiego o missione o altro incarico da una Autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;

d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Non avendovi il Comitato ristretto proposto modifiche e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 56:

ART. 56.

(*Modalità per la risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza*).

La risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza è dichiarata dal Ministro competente, a seguito dell'accertamento del fatto che vi ha dato luogo.

Non avendovi il Comitato ristretto proposto modifiche e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 57:

ART. 57.

(*Effetti economici della risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza*).

La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

L'operaio decaduto ai sensi della lettera *d*) dell'articolo 55 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Non essendo state proposte modifiche dal Comitato, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 58:

ART. 58.

(*Riammissione in servizio*).

L'operaio cessato dal servizio per collocamento a riposo, per dimissioni o per decadenza nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 55 può essere riammesso in servizio.

Può essere riammessa in servizio l'operaia dichiarata decaduta ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 55, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'operaia abbia riacquistata la cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento e dello scioglimento del matrimonio.

La riammissione di cui ai precedenti commi è disposta con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

L'operaio riammesso è collocato nella stessa categoria cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nell'organico della categoria per la quale è disposta.

Non essendo state proposte modifiche da parte del Comitato ristretto e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 59. Ne do lettura:

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 59.

(*Divieto di assunzione di personale operaio non di ruolo*).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono l'assunzione di operai non di ruolo e giornalieri presso le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.

I dirigenti degli Uffici centrali o periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio, o, su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

BERRY, *Relatore*. Vi sono due correzioni da effettuare in sede di coordinamento. La prima consiste nell'abolizione di una virgola dopo la « o » nell'ultimo comma; la seconda nella sostituzione della parola « promuova » a quella « promuoverà » sempre nell'ultimo comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Non essendo state proposte modifiche dal Comitato ristretto e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo con le rettifiche proposte dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 60:

ART. 60.

(*Ammissione a pubblici concorsi degli operai di ruolo*).

Gli operai di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, sono ammessi a partecipare senza alcun limite di età a pubblici concorsi per l'accesso a posti di operaio o a posti di qualsiasi carriera delle Amministrazioni statali.

Non essendo state proposte modifiche dal Comitato ristretto e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 61:

ART. 61.

(*Nomina in ruolo degli operai temporanei e giornalieri*).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e gli operai giornalieri assunti a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano prestato o prestino successivamente a tale data un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione cui appartengono.

Nella prima applicazione della presente legge, ed in attuazione di quanto disposto al precedente comma, verrà provveduto con appositi decreti del Presidente della Repubblica, da registrare alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, ad istituire o ad incrementare le piante organiche degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il numero complessivo dei posti di ciascuna tabella organica non potrà superare, in ogni caso, quello dei salariati temporanei determinato per l'esercizio 1960-61 ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e quello degli operai giornalieri fissato in base al disposto dell'articolo 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, diminuito delle unità che per effetto del successivo articolo 63 della presente legge saranno transitate fra il personale impiegatizio non di ruolo.

A tale fine gli operai giornalieri che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano prestato il periodo di servizio di 270 giorni complessivi, sono, con effetto dalla stessa data, confermati come giornalieri fino al compimento di detto periodo su giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Gli operai giornalieri che non trovino posto nel relativo organico rimangono in soprannumero fino al completo assorbimento della eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

Il Comitato ristretto ha proposto di sostituire i primi tre commi ed il quinto comma con i seguenti, lasciando identici il quarto e l'ultimo comma.

Per i primi tre:

ART. 61.

(*Nomina in ruolo degli operai temporanei e giornalieri*).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, e quelle con ordinamento autonomo, e gli operai giornalieri assunti a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano prestato o prestino successivamente a tale data un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione cui appartengono.

Nella prima applicazione della presente legge, ed in attuazione di quanto disposto al precedente comma, verrà provveduto con appositi decreti del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, ad istituire o ad incrementare le piante organiche degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, e di quelle con ordinamento autonomo.

Il numero complessivo dei posti di ciascuna tabella organica non potrà superare, in ogni caso, quello dei salariati permanenti in servizio, dei salariati temporanei nei limiti del contingente determinato per l'esercizio 1960-61 ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e quello degli operai giornalieri fissato in base al disposto dell'articolo 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, diminuito delle unità che per effetto del successivo articolo 63 della presente legge saranno immessi nel personale impiegatizio non di ruolo.

Per il quinto comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli operai giornalieri in servizio militare per soddisfare agli obblighi di leva.

Il loro inquadramento in ruolo è tuttavia subordinato alla prestazione di 270 giornate lavorative, effettuate anteriormente alla chiamata alle armi; la relativa domanda deve essere presentata dagli interessati entro quindici giorni dalla data del collocamento in congedo.

È stato inoltre presentato dall'onorevole Nannuzzi il seguente emendamento:

« *Al primo comma, sostituire le parole*: possono chiedere di essere, *con le parole*: sono ».

« *Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

« Gli operai di cui al precedente comma, con domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono rinunciare al collocamento in ruolo, rimanendo nell'attuale posizione fino al raggiungimento del limite di età, e non sono soggetti al rinnovo periodico del contratto di lavoro ».

BERRY, *Relatore*. Sono d'accordo con la prima parte dell'emendamento Nannuzzi per quanto riguarda la sostituzione di « ...sono » a « ...possono chiedere di essere ». Temo invece che il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole collega venga a complicare le cose, e del resto una disposizione del genere è già prevista da noi all'articolo 62.

NANNUZZI. All'articolo 62 si parla di operai temporanei e incaricati provvisori e la cosa è diversa. La mia proposta tiene conto del disposto dell'articolo 61, primo, secondo e terzo comma il quale prevede che il numero complessivo dei posti per ciascuna tabella organica non sia superiore, con la percentuale di soprannumero, a quelli attualmente in servizio. Il fatto che gli operai oggetto del mio emendamento possano rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età senza la necessità del rinnovo del contratto non significa che si debba oltrepassare questo limite, e quindi non vi è una maggiore spesa.

PRESIDENTE. Credo di aver afferrato la *ratio* dell'emendamento dell'onorevole Nannuzzi che, secondo me, è dettato dalla preoccupazione che l'Amministrazione possa tardare ad applicare la legge o fare delle distinzioni.

Ora, mi pare che la formula: « ...sono collocati » anziché « possono essere » migliori di già la situazione in quanto obbliga l'Amministrazione invece che darle semplicemente una possibilità. Potremmo completare forse l'articolo con la fissazione di un termine: « l'Amministrazione deve provvedere nel termine di ... giorni ».

NANNUZZI. All'opinione del Presidente mi permetto di opporre la mia che deriva da un precedente. Il principio della domanda che si vorrebbe fissare oggi è diverso da quello affermato in precedenza dalla stessa nostra Commissione per quanto riguarda il collocamento nei ruoli del personale civile e militare dell'ex Governo militare alleato di Trieste per il quale si è stabilito che « sono collocati nei ruoli »; principio affermato anche in altri precedenti casi. Inserendo la frase: « ...a domanda » si verrebbe a fare un diverso trattamento...

PRESIDENTE. ...ma a favore degli operai.

NANNUZZI. Ma rimane sempre l'interrogativo: coloro che non vogliono entrare nei ruoli, in quale posizione verrebbero a trovarsi? Questo il motivo del mio emendamento il quale propone che coloro i quali non vogliono essere immessi – e che sono in generale persone anziane – possano rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età.

BERRY, *Relatore*. Voglio precisare che la norma, come è attualmente congegnata, col miglioramento che è stato concordato, viene veramente incontro alle esigenze dei lavoratori. Contemporaneamente vengono tutelati anche gli interessi di profilo burocratico dell'amministrazione, perché non si hanno più ruoli permanenti, temporanei, giornalieri, stabilizzati, ecc. Tutti diventano permanenti.

Gli interessi dei lavoratori sono tutelati dal secondo comma che vogliamo introdurre all'articolo 62. Che cosa preoccupa attualmente i salariati? Che, conseguendo la nomina a permanenti, possano perdere quei benefici di carattere economico che hanno già conseguito relativamente alla indennità di licenziamento: venti giornate di salario per ogni anno di servizio prestato.

Allora, una volta che diciamo che possono riscattere soltanto in parte, a domanda, il servizio prestato, diventano tutti permanenti. Però ciascuno o riscatta tutto o non riscatta niente e in questo caso ha tutta l'indennità.

NANNUZZI. L'unica questione che rimane aperta è quella dei giornalieri i quali non intendano avvalersi della facoltà.

BERRY, *Relatore*. Passano in ruolo e conservano il diritto alla indennità di riscatto se lo hanno già conseguito.

NANNUZZI. Però non si fa riferimento ai giornalieri. Se si dicesse « salariati non di ruolo » c'entrerebbero tutti.

PRESIDENTE. Leviamo la parentesi che è limitativa: « ai salariati non di ruolo ».

NANNUZZI. Allora del mio emendamento rimane soltanto la prima parte.

PRESIDENTE. Quindi il titolo rimane invariato. Il primo comma nel testo emendato dal Comitato ristretto era il seguente:

« Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, e quelle con ordinamento autonomo, e gli operai giornalieri assunti a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano prestato o prestino successivamente a tale data un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione cui appartengono ».

Pongo in votazione il seguente emendamento all'emendamento:

« *Sostituire le parole* possono chiedere di essere collocati nel ruolo, *con le parole*, sono collocati in ruolo ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma modificato come sopra.

(*È approvato*).

Al secondo comma il Comitato propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Nella prima applicazione della presente legge, ed in attuazione di quanto disposto al precedente comma, verrà provveduto con appositi decreti del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, ad istituire o ad incrementare le piante organiche degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, e di quelle con ordinamento autonomo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al terzo comma il Comitato propone il seguente emendamento sostitutivo:

« Il numero complessivo dei posti di ciascuna tabella organica non potrà superare, in ogni caso, quella dei salariati permanenti in servizio, dei salariati temporanei nei limiti del contingente determinato per l'esercizio 1960-61 ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e quello degli operai giornalieri fissato in base al disposto dell'articolo 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, diminuito delle unità che per effetto del successivo articolo 63 della presente legge saranno immessi nel personale impiegatizio non di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Al quarto comma non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Comitato propone due commi aggiuntivi dopo il quarto:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli operai giornalieri in servizio militare per soddisfare agli obblighi di leva.

Il loro inquadramento in ruolo è tuttavia subordinato alla prestazione di 270 giornate lavorative, effettuate anteriormente alla chiamata alle armi. La relativa domanda deve essere presentata dagli interessati entro quindici giorni dalla data del collocamento in congedo ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Qui si prospetta il caso dei militari che si trovano in servizio e che abbiano compiuto 270 giorni prima di andare in servizio militare. Quando ritornano, hanno diritto di essere sistemati. Ma noi abbiamo detto che anche quegli operai che non hanno compiuto i 270 giorni, ma che li compiranno susseguentemente, hanno diritto di essere inquadrati. Quindi non faremmo per tutti le stesse condizioni.

PRESIDENTE. Si tratta di due cose diverse: la facoltà di completare il servizio fino a 270 giorni è per l'operaio che si trova nell'attualità del lavoro. Qui invece si tratta di un operaio che aveva fatto 270 giorni, che è andato a fare il militare e viene licenziato. Il rapporto di lavoro è risolto.

NANNUZZI. Il concetto del secondo comma aggiuntivo è questo: era stato risolto il rapporto per chi aveva già acquisito un diritto; quindi lo si riassume in servizio. Invece chi non aveva raggiunto i 270 giorni non aveva acquisito un diritto e quindi è senz'altro licenziato.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Questa mi pareva un'ingiustizia!

COLASANTO. Condivido la posizione del Sottosegretario, perché mi pare veramente giusta.

PRESIDENTE. Sulla prima ipotesi non vi sono dubbi: chi, trovandosi nell'attualità della prestazione del lavoro, abbia prestato un numero di giornate lavorative inferiore a 270, ha la facoltà di completare questo periodo di servizio obbligatorio. Il contrasto mi pare che verta sugli operai giornalieri in servizio militare di leva. A me pare che si possa estendere l'agevolazione a costoro, purché all'atto della presentazione della domanda si trovino in servizio militare. Naturalmente, per evitare arbitrî, sarebbe opportuno stabilire ugualmente un limite di tempo.

BERRY, *Relatore*. Secondo il mio parere, per evitare complicazioni, sarebbe più opportuno sopprimere addirittura la parte centrale del comma.

COLASANTO. Sono d'accordo con la proposta del Relatore, anche in considerazione del fatto che si tratta pur sempre di gente che ha dovuto risolvere il rapporto di lavoro per recarsi a compiere un dovere.

PRESIDENTE. Allora, il comma, salvo coordinamento, potrebbe essere così formulato: « Il loro inquadramento in ruolo è subordinato alla presentazione di domanda entro 15 giorni dalla data del collocamento in congedo ».

CAPONI. Vorrei sollevare in questa sede una questione che è stata già oggetto di un emendamento da me presentato al Comitato ristretto e che, peraltro, non ha potuto trovare accoglimento. Premetto che io per primo ritengo impossibile la sistemazione nei ruoli organici di tutto il personale stagionale occupato presso l'Azienda dei monopoli di Stato, specialmente quel personale che lavora complessivamente 5 o 6 mesi all'anno. La questione che intendo sollevare è del tutto particolare e si riferisce a circa 400 operai ed operaie assunti negli anni tra il 1947 e il 1950 e che, in base allo stato giuridico allora vigente, dopo 3 mesi avrebbero dovuto passare nei ruoli organici. Senonché questi operai, dopo ogni ciclo trimestrale di lavorazione, sono stati licenziati e poi riassunti; talora si è dato addirittura il caso che sono stati licenziati il sabato e riassunti il lunedì.

Avveniva comunque che l'Amministrazione li teneva in servizio non nove, tre o sei mesi bensì per tutti i 12 mesi dell'anno; quindi, secondo il vecchio stato giuridico, essi avrebbero dovuto essere iscritti nei ruoli temporanei. Questa è una prima ingiustizia in quanto ciò non è avvenuto. Nel 1952 venne la famosa legge il cui articolo 17 prevedeva che tutti gli operai giornalieri che avessero superato i 90 giorni di servizio dovessero essere considerati in servizio temporaneo. L'amministrazione dei Monopoli di Stato rifiutò questo passaggio, e contro questo rifiuto si è avuto un ricorso al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato - organo che deve decidere sull'esatta applicazione della legge – ha stabilito che il licenziamento ogni 90 giorni con immediata riassunzione è un artificio perché l'Amministrazione si trovava di fronte all'esigenza di mantenere il personale in servizio continuo; e quindi questo personale doveva essere considerato in servizio temporaneo. Di fronte a questa sentenza del Consiglio di Stato è stato chiesto all'amministrazione di inserire gli interessati nei ruoli temporanei; e non l'ha fatto, in quanto si è limitata ad inserire i ricorrenti (e non gli altri: notare che si è rifiutata di dare un valore di principio alla sentenza del Consiglio di Stato) nei ruoli temporanei fino al 30 giugno 1953, data di scadenza dei contratti temporanei che si rinnovano il 1° luglio. Questi operai a quella data erano fuori servizio dato che da allora li hanno fatti lavorare solamente 9 mesi l'anno. È stato – come si vede – un cavillo artificioso che ha costretto gli operai a presentare un nuovo ricorso al Consiglio di Stato con le conseguenze di ritardo nella definitiva sistemazione che sono facilmente intuibili.

Dovrei far rilevare anche un'altra cosa: c'è stato un errore materiale di trascrizione nei nomi di alcuni operai, da parte di chi ha trascritto la sentenza. Il giudice ha apertamente riconosciuto l'errore, ma l'Amministrazione si è rifiutata di rettificarlo.

Ora, dico: non è possibile con una norma delle disposizioni transitorie sistemare quegli operai che fino al 1952 lavoravano tutti i dodici mesi all'anno, quando vi è già una sentenza del Consiglio di Stato a loro favore? Si tratta di 400 operai in tutto i quali ora sono assunti non più in base alla legge del 1952, ma con contratto stagionale. Non sarebbe questo un atto di doverosa giustizia? Credo che la posizione negativa assunta dai dirigenti del Monopolio non sia giusta, in quanto essi difendono posizioni di prestigio, non avendo ritenuto di applicare la legge del 1952. Credo che una disposizione transitoria in questo senso costituirebbe un atto di giustizia verso questi lavoratori.

PRESIDENTE. Il problema è già stato largamente dibattuto in sede di Comitato ristretto. Conosciamo il caso e siamo rimasti d'accordo di accantonare per il momento questo problema soprattutto perché non ci è sem-

brato opportuno prendere in esame un problema particolare in sede di disciplina generale ed organica degli operai. Alcuni membri del comitato ritenevano invece che fosse necessario prendere in esame anche il problema degli stagionali dipendenti dall'amministrazione dei Monopoli. Certo è che anche se ci vorrà del tempo, la situazione dovrà essere normalizzata. Abbiamo quindi accantonato il problema per inserirlo eventualmente in una disciplina più organica di questi stagionali e a questo fine è già stato predisposto un ordine del giorno che esamineremo alla fine di questa discussione.

Direi quindi di non riprendere questo argomento anche perché sarebbe difficile sul momento concretare una norma, non sapendo neppure con precisione quali siano i beneficiari e a quali requisiti debbano rispondere.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo sta studiando questo problema.

CAPONI. Prima di tutto la questione sollevata non sorge perché la norma è semplice: come per le altre amministrazioni si riferisce a coloro che sono in servizio, qui si riferirebbe a coloro che lo erano.

In secondo luogo l'esperienza insegna che se per arrivare a questo punto sono occorsi degli anni, altri ne occorreranno per fare giustizia.

In terzo luogo ritengo che il Parlamento, chiamato ad emanare le leggi per il Paese, trovandosi di fronte ad una palese violazione di una di esse da parte di un'amministrazione dello Stato, debba con un suo atto riparare a questa ingiustizia: ciò non facendo incoraggerebbe l'azione degli amministratori verso una palese violazione delle leggi. E qui la violazione della legge è palese: nell'interno dei Monopoli di Stato si fa il bello e il cattivo tempo, malgrado le sentenze del Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo degli emendamenti aggiuntivi proposto dal Comitato ristretto e da inserire dopo il quarto comma del testo dell'articolo 61. Esso risulta così formulato:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli operai giornalieri in servizio militare per soddisfare agli obblighi di leva ».

(*È approvato*).

Per il secondo degli emendamenti aggiuntivi proposti dal comitato ristretto e da inserire dopo il quarto comma, il Relatore propone la seguente formulazione:

« Il loro inquadramento è subordinato alla presentazione di domanda entro quindici giorni dalla data del collocamento in congedo ».

Pongo in votazione detta formulazione.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 61 al quale non risultano essere state proposte modifiche.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 61 come risulta a seguito delle modifiche approvate.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 62:

(*Riconoscimento del servizio prestato come salariato non di ruolo*).

Ai salariati non di ruolo (operai temporanei e incaricati provvisori) che conseguano la nomina in ruolo, ai sensi del precedente articolo 61, è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della retribuzione, previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato anteriormente alla data della nomina in ruolo.

Il testo del comitato ristretto è identico al testo del disegno di legge.

Viene proposto un emendamento soppressivo delle parole tra parentesi alla prima e seconda riga « operai temporanei e incaricati provvisori ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma, come risulta a seguito della soppressione delle parole tra parentesi della prima e seconda riga.

(*È approvato*).

L'onorevole Berry propone il seguente comma aggiuntivo:

« *All'articolo 62 aggiungere il seguente comma:*

« Ai salariati non di ruolo di cui al precedente comma compete, all'atto della definitiva cessazione dal servizio di ruolo, l'indennizzo di licenziamento nella misura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 15, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai fini della pensione statale. Detto indennizzo va com-

putato sull'ultima paga dovuta nella posizione non di ruolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 62 nel suo complesso, come risulta a seguito delle modifiche apportatevi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 63 nel testo del Comitato ristretto che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò in votazione:

(*Operai adibiti a mansioni non salariali*).

Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960.

La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 64 nel testo del disegno di legge, non avendo il Comitato ristretto proposto alcuna modifica:

(*Disposizioni particolari per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni*).

Per esigenze impreviste ed indilazionabili e con la osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato a condizione che sia stabilita la durata massima che, in ogni caso, non può superare sessanta giorni.

L'operaio assunto in base al precedente comma non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto in servizio oltre il predetto periodo massimo di sessanta giorni.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 59 della presente legge.

BERRY, *Relatore*. L'onorevole Colasanto propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« *Tra il secondo ed il terzo comma aggiungere:*

« Ai fini dell'incremento nelle categorie impiegatizie, si considera valido il titolo di studio posseduto alla data del 19 luglio 1960 ».

NANNUZZI. Questo significa che viene risolto il problema del titolo di studio.

PRESIDENTE. L'onorevole Colasanto ha facoltà di illustrare l'emendamento.

COLASANTO. L'emendamento tende a sanare le situazioni che esistevano alla data di presentazione del disegno di legge.

BERRY, *Relatore*. L'articolo 21 recita: « ...subordinatamente al possesso alla data del 1° maggio 1948 del relativo titolo di studio »; l'emendamento proposto fissa la data del titolo di studio al 19 luglio 1960.

COLASANTO. È una norma transitoria.

BERRY, *Relatore*. Mi sembra che la proposta di emendamento abbia una sua ragion d'essere.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro contrario per principio perché in quel momento abbiamo fatto una deroga alla legge-delega. Non mi spiego poi perché fissare proprio la data della presentazione del disegno di legge.

BERRY, *Relatore*. Debbo far osservare che in Comitato ristretto è stata emendata la data inclusa nell'articolo 63 portandola dal 1° luglio 1960 al 19 luglio 1960; si richiede quindi che, non soltanto la mansione ma anche il titolo di studio sia posseduto a quella data.

NANNUZZI. A me sembra valido l'avviso dell'onorevole rappresentante del Governo; qui si fa riferimento ad una eccezione fatta al momento in cui è stata emanata la legge.

BERRY, *Relatore*. Verrebbe allora considerato il titolo di studio posseduto alla data del 1° maggio 1948 mentre le mansioni sarebbero le attuali. Dicemmo che al 1° maggio 1948 dovevano avere mansioni e titolo di studio; ora, viceversa, vengono spostate le sole mansioni.

COLASANTO. Si crea un divario.

BERRY, *Relatore*. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri che, quindi, possono passare nelle categorie impiegatizie.

NANNUZZI. Sono quindi collocati nelle categorie impiegatizie corrispondenti a che cosa?

BERRY, *Relatore*. Al titolo di studio posseduto.

NANNUZZI. Ed in base a che cosa?

BERRY, *Relatore*. Al titolo di studio.

NANNUZZI. Un laureato, allora, viene collocato nella categoria direttiva.

BERRY, *Relatore*. La legge dice: « Che esplichino di fatto e con carattere perma-

nente ». Non un incarico tabellare, quindi. O si accetta la norma o no ma se la si accetta si deve trasferire nel tempo l'efficacia dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Si tratta, però, già di una norma di eccezione. Permettere il passaggio dalla categoria salariale alla categoria impiegatizia, è già una grossa deroga ed il passaggio avviene senza concorso, in base a mansioni di fatto; con una interpretazione abbastanza elastica si elimina poi anche il titolo di studio.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Vi sono delle condizioni per le quali gli altri impiegati possono domandare perché sia fatto questo trattamento di favore.

BERRY, *Relatore*. Si prevedeva che i salariati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge che espletassero mansioni di natura non salariale, sempreché avessero titoli di studio, fossero trasferiti nelle corrispondenti categorie impiegatizie.

LUZZATTO. L'emendamento mantiene il principio, trasferisce la sua efficacia nel tempo, alla data di presentazione del disegno di legge di cui ci stiamo occupando per quanto riguarda le mansioni, ferma restando la validità del titolo di studio posseduto alla data del 1° maggio 1948. Ora si osserva e propone che, giacché si sposta la data per quanto riguarda le mansioni espletate, analogamente dovrebbe essere fatto per quanto riguarda il titolo di studio che dovrebbe essere non più quello posseduto alla data del 1° maggio 1948, ma quello posseduto alla data di presentazione del disegno di legge, cioè il 19 luglio 1960. Il Governo si oppone a questo emendamento. Dobbiamo tener presente che in quella epoca i trasferimenti nelle categorie del personale non di ruolo venivano effettuati in base a due decreti legislativi.

BERRY, *Relatore*. Questi salariati, avendo mansioni non salariali, sono stati trasferiti nei ruoli aggiunti in connessione col titolo di studio.

NANNUZZI. La legge n. 100 riguardava impiegati assunti e pagati con i fondi speciali.

BERRY, *Relatore*. Sono intervenute le norme per cui i ruoli aggiunti sono passati in ruolo transitorio e sono poi venute le norme che consentono di passare nei ruoli ordinari.

NANNUZZI. Perciò qui sono richiamate tutte queste disposizioni ?

BERRY, *Relatore*. Sono richiamate tutte.

PRESIDENTE. Io vorrei ricordare al collega Colasanto che era stato stabilito un termine per la presentazione degli emendamenti. Questo emendamento è stato presentato invece successivamente. Si tratta di una materia talmente delicata che, senza una sufficiente meditazione, si corre il rischio di fare degli errori. Ora con questo emendamento si crea un precedente per cui tutti quelli che hanno il titolo di studio vorranno passare alla carriera ad esso corrispondente. Si dà già una agevolazione facendo rivivere quella norma; non creiamo altre difficoltà. Tanto più che non si capisce a che cosa si riferisca la parola « corrispondenti ». Certamente alle mansioni ! Ora è da presumere che le mansioni siano state attribuite in base al titolo. L'emendamento Colasanto è molto più eversivo di quanto non si creda, perché dice: « ai fini dell'inquadramento nella categoria impiegatizia si considera il titolo posseduto al 19 luglio 1960 ».

BERRY, *Relatore*. Io vorrei chiarire la portata del provvedimento. L'articolo 63 dice che le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge del 1952 sono estese a domanda agli operai di ruolo. Il detto articolo 21 porta la stessa data tanto per quanto attiene all'accertamento dell'espletamento di fatto e al carattere permanente della mansione, quanto al possesso del titolo di studio. Allora noi richiameremmo questo disposto dell'articolo 21, ma ne estenderemmo l'efficacia nel tempo unicamente per quanto attiene all'espletamento di fatto delle mansioni. Se siamo contrari al principio, tanto vale sopprimere totalmente l'articolo. In caso contrario, non mi pare che sia logico fermarsi a mezza strada. Si dovrebbe retrodatare tutto, mansioni e titolo di studio.

NANNUZZI. Qui si dice che a coloro che sono adibiti a mansioni di natura non salariale si applica il disposto dell'articolo 21. Quindi la prima constatazione da fare è che oggi queste persone siano adibite a mansioni non salariali. Dopo di che si applica il disposto dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Rilevo che l'emendamento Colasanto è anche male formulato, perché si riferisce ai fini dell'inquadramento.

NANNUZZI. Se l'emendamento Colasanto viene messo in votazione, noi lo approveremo, perché crea un precedente per le altre carriere.

PRESIDENTE. I comitati ristretti vengono fatti per approfondire questi temi e per inquadrarli nella legislazione che è caotica. Appunto per questo è stato fissato un termine

per la presentazione degli emendamenti. Dopo l'onorevole Colasanto, anche altri colleghi potrebbero presentare degli emendamenti e allora ricominceremmo da capo la discussione. Vorrei quindi pregare l'onorevole Colasanto di recedere dal suo emendamento.

COLASANTO. Rinuncio all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal comitato ristretto al primo comma dell'articolo 63:

« *Modificare le parole*: 1° luglio 1960, *con le altre*: 19 luglio 1960 ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 63 modificato secondo l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendo stati modificati dal Comitato ristretto e non essendovi osservazioni, porrò successivamente in votazione.

ART. 64.

(*Disposizioni particolari per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni*).

Per esigenze impreviste ed indilazionabili e con la osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato a condizione che sia stabilita la durata massima che, in ogni caso, non può superare sessanta giorni.

L'operaio assunto in base al precedente comma non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto in servizio oltre il predetto periodo massimo di sessanta giorni.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 60 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 65.

(*Disposizioni speciali per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato*).

Sono fatte salve le speciali disposizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113, nell'articolo 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 229, nella legge 29 ottobre 1954, n. 1075, nonché quelle della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 60 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 66.

(*Applicazione dell'articolo 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46*).

La cessazione dal servizio degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 4, commi primo e secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 67:

ART. 67.

(*Inquadramento nella 3ª*-A) *e 5ª categoria*).

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 6ª e 7ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono collocati rispettivamente nelle categorie 3ª-*A*) e 5ª, previste dall'articolo 2 della presente legge, fermi restando il trattamento economico in godimento e l'anzianità di servizio posseduta.

Per i concorsi di ammissione alle predette categorie 6ª e 7ª in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina si effettua rispettivamente nelle categorie 3ª-*A*) e 5ª.

Il Comitato ristretto ne propone il seguente testo:

ART. 67.

(*Inquadramento nella 3ª e 5ª categoria*).

Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 6ª e 7ª categoria di cui all'articolo 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono collocati rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª, previste dall'articolo 2 della presente legge, fermi restando il trattamento economico in godimento e l'anzianità di servizio posseduta.

Per i concorsi di ammissione alle predette categorie 6ª e 7ª in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina si effettua rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 68:

ART. 68.

(*Concorsi banditi ai sensi della legge 17 agosto 1957, n. 868*).

I concorsi ad operaie temporanee in corso di espletamento alla data di efficacia della presente legge sono portati a termine.

Ai candidati che risulteranno vincitori si applicheranno, dopo la nomina ad operaie temporanee, le disposizioni di cui all'articolo 61 della presente legge.

Il Comitato ristretto propone il seguente testo:

ART. 68.

(*Concorsi banditi ai sensi della legge 17 agosto 1951, n. 868*).

I concorsi ad operai temporanei in corso di espletamento alla data di efficacia della presente legge sono portati a termine.

Ai candidati che risulteranno vincitori si applicheranno, dopo la nomina ad operai temporanei, le disposizioni di cui all'articolo 61 della presente legge.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendo stati proposti emendamenti dal Comitato e non essendovi osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 69.

(*Infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla data della entrata in vigore della presente legge*).

Per le infrazioni disciplinari, commesse anteriormente alla data della entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni ivi previste, salvo che le disposizioni precedentemente vigenti prevedevano per la stessa infrazione una sanzione di minore gravità.

Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi all'entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole all'operaio.

(*È approvato*).

ART. 70.

(*Procedimenti disciplinari già trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento*).

I procedimenti disciplinari già trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette Commissioni non si siano ancora pronunciate, sono rimessi alla Commissione di disciplina di cui all'articolo 47 della presente legge.

Nel caso previsto dal comma precedente, il procedimento disciplinare si estingue se, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, non sia stata comunicata all'operaio la data della trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina.

(*È approvato*).

ART. 71.

(*Procedimenti non ancora trasmessi alla Commissione di disciplina*).

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capo del personale esamina i procedimenti non ancora trasmessi alla Commissione di disciplina ed adotta i provvedimenti di competenza.

Trascorso tale termine, senza che nessun provvedimento sia stato comunicato all'operaio, il procedimento si estingue.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo 71-*bis:*

ART. 71. *bis.*

(*Applicazione della legge 28 dicembre 1950, n. 1079*).

Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estese al personale operaio riassunto in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 72:

ART. 72.

(*Disposizioni particolari per il Ministero della difesa*).

Fino alla prima attuazione degli organici degli operai, da stabilire in applicazione della presente legge, il Ministero della difesa potrà continuare ad avvalersi della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1957, n. 868, attribuendo tutti i posti conferibili a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

Poiché a questo articolo non sono stati proposti emendamenti e non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto ha proposto il seguente articolo 72-*bis:*

ART. 72. *bis.*

(*Riserva di posti in favore di salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale*).

Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti che saranno messi a concorso è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale. La disposizione del precedente comma si applica solo nei confronti di coloro che all'atto del concorso, siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 7, ad eccezione del limite massimo di età.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 73:

ART. 73.

(*Applicabilità*).

Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli operai dello Stato, salvo quelle particolari degli ordinamenti speciali.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione della tabella prevista dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge, continua ad avere efficacia la tabella dei mestieri annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Tutte le altre norme incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 74:

ART. 74.

(*Copertura dell'onere*).

All'onere annuo di lire due miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61 con aliquota dei proventi dell'imposta sui contratti assicurativi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

NANNUZZI. Nell'approvare il nuovo stato giuridico degli operai, non posso non rilevare come siano occorsi 12 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la nostra Costituzione e ben 37 anni dall'epoca in cui fu redatto lo stato giuridico fino ad oggi in vigore perché si sia potuto rendere giustizia agli operai e adeguare almeno in parte il loro stato giuridico al dettato della Costituzione.

Desidero sottolineare particolarmente come neppure oggi si sia potuta risolvere la questione della parità tra uomini e donne, il che sta a indicare il permanere di una situazione la quale non può essere accettata che provvisoriamente.

Ugualmente insoluta è rimasta la questione dell'adeguamento delle tabelle agli aspetti del nuovo stato giuridico.

È, quindi, da augurarsi che entrambe le questioni siano risolte il più presto possibile.

Comunque, il nostro gruppo non solo dà il voto favorevole a questo disegno di legge, ma si compiace che si sia finalmente giunti, dopo tanti anni a trovare una soluzione che, se non del tutto, è certo largamente positiva.

LUZZATTO. Il gruppo socialista voterà a favore di questa legge che ritiene una importante conquista anche se deve rilevare che non tutte le rivendicazioni e le attese della categoria hanno potuto trovare accoglimento. Pertanto, il gruppo socialista auspica che quanto prima possano essere risolte tutte le altre questioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 74, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a coordinare il testo del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole Berry ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione della Camera, nell'esaminare in sede legislativa il disegno di legge riguardante il nuovo stato giuridico degli operai dello Stato e che si applica anche agli operai delle Amministrazioni autonome, invita il Governo a presentare al più presto un disegno di legge che preveda un particolare trattamento giuridico ed economico per tutto il personale dei Monopoli, compreso il personale addetto alle lavorazioni stagionali, e che tenga conto, così come è stato già attuato, per il personale delle ferrovie dello Stato e delle poste e telecomunicazioni, dei più complessi compiti e responsabilità connessi alle particolari caratteristiche di una azienda industriale e commerciale ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Il Governo non è contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Caponi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati, nel procedere all'approvazione del disegno di legge n. 2390 e riguardante il nuovo stato giuridico dei salariati dello Stato; constatata la particolare situazione in cui si trovano alcune centinaia di operaie e di operai alle dipendenze dell'Azienda dei Monopoli di Stato in base alla legge 31 marzo 1955, n. 265, ma che in precedenza alla predetta legge prestarono la loro attività in forma continuativa, quindi erano nella condizione prevista dall'articolo 17 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, per il passaggio nei ruoli dei " temporanei " e che tale passaggio non ottennero perché soggetti a licenziamento trimestrale di un giorno; esaminata, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato del 24 ottobre 1958 che accoglie il ricorso presentato da un gruppo dei predetti operai avverso al loro mancato inquadramento nei ruoli dei " temporanei "; allo scopo di evitare un ulteriore ritardo all'approvazione del disegno di legge n. 2390 impazientemente atteso dai salariati dello Stato; impegna il Governo a intervenire presso l'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato affinché esamini la possibilità di sistemare nei ruoli organici i predetti operai in sede amministrativa, in caso contrario a presentare sollecitamente un apposito disegno di legge all'approvazione delle Camere ».

Debbo rilevare che non solo questo ordine del giorno mi sembra troppo tecnico ma che si violi un po' il principio di correttezza se affermiamo che questa Commissione ha esaminato una sentenza del Consiglio di Stato.

CAPONI. Io potrei anche sopprimere tutte le premesse, perché a me interessa porre soltanto il problema per il quale desidero impegnare il Governo.

NANNUZZI. Trattandosi di una questione molto particolare, penso che essa potrebbe essere affrontata nell'ambito di tutto il problema generale.

PRESIDENTE. Vorrei proporre di considerare questo ordine del giorno assorbito dall'ordine del giorno Berry, che in sostanza tratta tutta la questione generale.

CAPONI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cengarle ed altri: Modifica della carriera delle assistenti visitatrici in servizio presso il Ministero della Sanità (1810) e dei deputati Cengarle ed altri: Norme integrative del decreto dei Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750 (2121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge nn. 1810 e 2121 ad iniziativa degli onorevoli deputati Gengarle ed altri, concernenti la modifica della carriera delle assistenti visitatrici presso il Ministero della sanità, e norme integrative del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Il Relatore onorevole Colleselli ha già svolto la sua relazione;la discussione generale è stata chiusa.

Da parte della Commissione bilancio è stato espresso parere favorevole, con lettera del suo Presidente.

Passiamo agli articoli seguendo il testo della proposta di legge n. 2121 che è più completa. Do lettura dell'articolo 1:

« Gli impiegati dei ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, del Ministero della sanità, sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, nella qualifica pari a quella di provenienza, dopo l'ultimo iscritto nella qualifica stessa e nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti conservando a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifiche acquisite.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni statali i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio almeno da un anno presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità e presentino apposita domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, possono essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici del Ministero della sanità, su conforme giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma.

Gli impiegati non di ruolo del Ministero della sanità, con almeno tre anni di servizio, che presentino domanda nel termine previsto dal precedente comma, possono essere inquadrati nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici, su conforme giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione; coloro che non abbiano la suddetta anzianità possono essere inquadrati successivamente, al compimento della anzianità stessa, decorrendo da tale data il termine per la presentazione delle domande.

Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi, che risulteranno eccedenti il numero dei posti di organico, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della metà delle successive vacanze ».

Comunico che il Relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Aggiungere tra il secondo comma ed il terzo, il seguente:*

« Gli impiegati appartenenti al ruolo dei segretari sono inquadrati, a seconda del titolo di studio posseduto, nel ruolo dei ragionieri e dei segretari tecnici ».

« *Al terzo comma sostituire la parola:* tre, *con la parola:* sei, *e l'espressione*: su conforme giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, *con le parole*: mediante concorso interno ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. L'emendamento si riferisce al « ruolo dei segretari » mentre la dizione deve essere « ruolo aggiunto dei segretari » perché, anche se il ruolo aggiunto verrà soppresso, la legge si deve riferire alla situazione attuale.

COLLESELLI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Relatore all'articolo 1 così modificato:

« Gli impiegati appartenenti al ruolo aggiunto dei segretari sono inquadrati, a seconda del titolo di studio posseduto, nel ruolo dei ragionieri o dei segretari tecnici ».

(*È approvato*).

COLLESELLI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento successivo da me proposto non insisterei sul concorso interno. Veramente è il Ministro della riforma che ci è venuto incontro, in quanto si pensava che fosse sufficiente il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, mentre io l'ho sostituito con il concorso interno.

PRESIDENTE. A me pare che non si possa derogare – se di concorso si tratta – dal principio del concorso interno che rappresenta già una misura di favore rispetto al concorso pubblico.

CENGARLE. Esistono delle strane situazioni in seno a quell'amministrazione, come quella del personale proveniente da Trieste per il quale si rende necessario il prolungamento almeno a sei anni del servizio non di ruolo.

NANNUZZI. Ma allora dovrebbero essere inquadrati nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Debbo dire che ho esaminato i vari emendamenti. Convengo che le obiezioni qui sollevate hanno un loro valore. In particolare nel senso che la formula « mediante concorso interno » è migliore rispetto alla formulazione del testo originario della proposta di legge.

COLLESELLI, *Relatore*. È certamente una maggiore garanzia di serietà.

PRESIDENTE. Vedo che l'onorevole Relatore insiste perché si discuta senz'altro oggi questa legge. Non dobbiamo dimenticare tuttavia che stamane abbiamo anche seduta in Assemblea plenaria. Per la verità, poi, debbo dire che io non ho ancora approfondito questa materia e, quindi, esaminato a fondo il testo delle proposte di legge. Non so quindi, tutto

considerato, se in queste condizioni sia proprio il caso di continuare nella sua discussione.

NANNUZZI. E poi, io mi domando, « concorso interno », per titoli o come?

COLLESELLI, *Relatore*. Per titoli, penso io!

PRESIDENTE. È vero, bisogna specificare.

BERRY. Bisognerebbe veramente precisare. Probabilmente si tratterà di delegare il Governo ad emanare norme particolari.

NANNUZZI. E poi, quali titoli?

COLLESELLI, *Relatore*. Io non insistevo tanto sul fatto del concorso. Ora, però, se lo si vuole aggiungere, oppure dire anche « secondo le vigenti disposizioni »!

PRESIDENTE. No. Queste ultime non prevedono il passaggio di uno da ruolo a ruolo. Questi elementi potrebbero accedervi, come è stato fatto per i famosi salariati. Ammesso che non siano nei ruoli aggiunti per una qualsiasi ragione, è gente che accede al concorso. Ora, noi dobbiamo dire, eventualmente, però, concorso per titoli e esame.

NANNUZZI. E poi, in base a quale legge sono stati assunti? Perché, infatti, non sono di ruolo. Che cosa sono, giornalieri? E, quali sono le possibilità di assunzione oggi? Nessuna. Quindi con che titolo possono essere ammessi?

COLLESELLI, *Relatore*. Credo che in particolare questa parte riguardi quelli assunti in Sicilia. In Sicilia, infatti, subito dopo la guerra, dopo la liberazione, è stato formato un Commissariato per la regione. Queste persone sono per lo più in servizio da allora, da quasi quindici anni. È tutta quanta la legge che concerne i casi particolari!

PRESIDENTE. Mi scusi l'onorevole Relatore. Qui noi facciamo transitare in un ruolo un certo numero di persone. Io mi rendo conto che c'è una ragione di urgenza, ma tuttavia avverto anche l'esigenza di fare cose ben fatte. Ora, è mia impressione, avendo scorso anche altri emendamenti, che sussistono parecchie zone d'ombra. È questo un ministero che sta nascendo ora. Quindi, se potessimo rinviare la discussione, magari delegando ad alcuni colleghi di questa Commissione il compito di approfondire i termini tecnici della questione, noi così facendo faremo per il momento la cosa migliore e ne verrebbero certamente a guadagnare gli stessi interessati che avrebbero una buona legge. Altrimenti, poi, il testo da noi varato verrebbe sicuramente bloccato al Senato!

COLLESELLI, *Relatore*. Gli emendamenti sono stati formulati veramente dopo un approfondito esame, anche d'accordo con la Riforma. Io avevo quindi motivo di ritenere fossero predisposti in conformità!

PRESIDENTE. Io naturalmente mi rimetterò alla decisione e se necessario al voto della Commissione, e però debbo dire che ho serie perplessità in via di principio, sia per il concorso interno e sia perché non so esattamente chi siano questi signori. Non sappiamo, infatti, quanti sono, di che ruolo sono.

BERRY. Evidentemente si deve trattare di persone che si trovano in particolari condizioni e che sono state assunte in contrasto, direi in contravvenzione con la legge vigente dei ruoli transitori. Quindi sono impiegati che si trovano non so fino a che punto in posizione regolare.

NANNUZZI. Sempre in riferimento a quella famosa legge di riordinamento dei ruoli della Motorizzazione civile, ricordo che, proprio per impedire che fossero collocati in ruolo impiegati assunti non si sapeva bene come, noi ponemmo una norma: assunti... con relativo provvedimento. Non ricordo ora bene i termini.

Si disse: si potrebbe dire tutto il personale comunque in servizio. Chiarimmo, invece, che bisognava immettere ai ruoli solo personale assunto in servizio a norma di legge.

Quindi, per prima cosa: norma di legge.

BERRY. Dice, infatti, la norma che si consente l'assunzione di tutto il personale, fatta eccezione per le assunzioni verificatesi, ecc.

NANNUZZI. Abbiamo fatto proprio questa precisazione: che fossero esclusi quelli non assunti a norma di legge, questo io ricordo bene.

COLLESELLI, *Relatore*. Si può veder meglio.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. Qui la situazione è questa. È gente assunta prima del 1948. Ma, queste persone non sono entrate in ruolo in quanto facevano parte prima dell'Alto Commissariato e pertanto non si trovavano nella condizione opportuna, non avrebbero potuto beneficiare di tutte le norme previste. Ma, io ritengo e credo sia opportuno si debba esaminare attentamente questo schema di legge, controllando esattamente i dati e tenendo presenti i rilievi che qui sono stati formulati. Pertanto il Go-

verno accederebbe alla proposta dell'onorevole Presidente della Commissione.

CENGARLE. Mi permetterei di insistere per l'immediata discussione della proposta di legge, in considerazione soprattutto delle necessità che vi sono da parte del Ministero della sanità di disporre di questo provvedimento legislativo. Si tratta, è vero, di personale non assunto con regolari disposizioni di legge. Ma, il Ministero della sanità ha un ruolo suo proprio da un anno a questa parte ed è per questo che con questo schema di legge si chiede la possibilità di far sì che questo personale, passato dai ruoli aggiunti a quelli transitori, venga ora inquadrato regolarmente.

NANNUZZI. Un'altra obiezione che rafforza la necessità di un rinvio per un esame più approfondito è rappresentata da quanto ci si propone con l'articolo 7, se non erro, della proposta di legge, e per cui noi avremmo questo assurdo: gli impiegati non di ruolo con un concorso interno possono essere inquadrati nei ruoli organici, sulla base del titolo di studio da essi posseduto, quelli di ruolo e di ruolo aggiunto non possono accedervi, quindi debbono essere collocati nei ruoli organici sulla base dell'appartenenza alle qualifiche di oggi, e non quindi del possesso del titolo di studio. Questi ultimi, insomma, non possono partecipare al concorso che è riservato soltanto agli impiegati non di ruolo. Possiamo quindi avere il caso di uno, in possesso del titolo di laurea, inquadrato nella categoria di concetto, il quale non può partecipare al concorso interno perché riservato quest'ultimo ai non di ruolo. Ora, è giusto questo?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché come è apparso evidente dalla breve discussione fatta, si rende necessario un approfondito esame delle varie questioni connesse con la materia in oggetto e diversi sono gli emendamenti presentati al testo della proposta di legge in esame, per un coordinamento del testo e degli emendamenti con le norme della legislazione vigente che disciplina il rapporto di pubblico impiego, ritengo a questo punto opportuno il ricorso alla nomina di un comitato ristretto, incaricato di condurre a termine nel più breve tempo possibile questo esame.

COLLESELLI, *Relatore*. Sono d'accordo. Vorrei soltanto osservare che, qualora questo comitato ristretto dovesse riunirsi subito, considerando il lavoro che già è stato svolto e sulla scorta delle osservazioni che già sono state qui fatte stamane, il lavoro potrà limitarsi a pochi punti da chiarire e quindi sarà facile vedere in breve di che si tratta esattamente. Pregherei quindi l'onorevole Presidente di voler fissare senz'altro questa riunione per questo stesso pomeriggio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di costituire un Comitato ristretto, trattandosi di questioni essenzialmente tecniche.

(*È approvata*).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre all'onorevole Colleselli, quale relatore, gli onorevoli Berry e Nannuzzi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2390.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Stato giuridico degli operai dello Stato » (2390):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione di questo disegno di legge, risultano assorbite le proposte di legge Cappugi ed altri (n. 121), Macrelli (265) e Novella ed altri (n. 871).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer, Berry, Bozzi, Caprara, Carcaterra, Cengarle, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Caponi, Jacometti, Laconi, Li Causi, Luzzatto, Martino Edoardo, Misasi Riccardo, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Santarelli Enzo, Targetti e Tesauro.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI